



Regione Piemonte - Provincia di Biella

# Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info  
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO  
SEGRETERIA  
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del 08/04/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA – SEZIONE LAVORO – NEL RICORSO PROPOSTO DA FP CGIL E AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

L'anno 2021, addì otto del mese di Aprile alle ore 12:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	OTTINO ELENA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO		NO	5	D'ANDREA LUCA		NO
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

**PRESENTI: 3**

**ASSENTI:2**

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in data 06.04.2021 è stato notificato al Comune di Vigliano Biellese, ricorso ex art. 28 L.300/1970 avanti al Tribunale di Biella – Sezione Lavoro – assunto al Protocollo n. 5243, proposto da Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Biella, avente ad oggetto: "*Adozione atto unilaterale in materia riservate alla contrattazione collettiva integrativa senza aver attuato la stessa e rifiuto di trattare con le OOSS*";

- l'azione giudiziaria volge ad ottenere la convocazione di parte ricorrente, al fine di intraprendere le trattative per la definizione del contratto decentrato per l'anno 2020, ovvero ogni altra idonea decisione alla tutela dell'interesse sindacale, previa declaratoria dell'antisindacabilità della condotta tenuta dall'Ente convenuto, consistita nell'aver adottato un atto unilaterale per regolare materie oggetto di contrattazione in violazione dell'art. 40, comma 3 ter, D. Lgs 165/01 e degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. Funzioni Locali, nonché nel non aver proseguito le trattative;

- la comparizione delle parti avanti al Tribunale Ordinario di Biella è fissata per il prossimo 12.4.2021, con invito a costituirsi nel procedimento entro il 9.4.2021.

Ritenuta pertanto necessaria e urgente la costituzione in giudizio del Comune di Vigliano Biellese, affidandone la rappresentanza ad un legale esterno;

**VISTA** la delibera del 24 ottobre 2018, con cui l'Autorità Nazionale anticorruzione ha fornito le indicazioni per l'assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016, evidenziando che:

- possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, i servizi legali relativi a:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. i servizi legali in preparazione di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, a fronte della quale «*si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria*»;

**CONSIDERATO** che agli incarichi relativi ai «*servizi legali esclusi*» si applicano le regole dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e, dunque, l'affidamento – pur dovendo intervenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – può essere effettuato direttamente, con individuazione del professionista, senza che il principio del risparmio di spese debba essere considerato essenziale, a causa della delicatezza di tali incarichi;

**RITENUTO** quindi di affidare l'incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione comunale all'Avv.to Alberto Savatteri del Foro di Torino, conferendogli ogni più ampio potere di legge e prassi, ivi compreso quello di farsi sostituire;

**VISTA** la proposta di parcella trasmessa a tal fine dallo Studio Legale Savatteri in data 07/04/2021 Prot. 5371, pari ad € 1.380,00 oltre C.P.A. 4% e IVA 22%, e così per complessive € 1.474,94 ;

**VISTI** i pareri favorevoli e l'attestazione espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis e 153 del T.U.267/2000;

**CON VOTI** unanimi espressi in modo palese per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, a stare in giudizio nel ricorso al Tribunale di Biella – Sezione Lavoro – Prot. n.5243 del 6.4.2021 proposto da Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Biella (R.G. n. 92/2021), descritto in premessa;

**DI AFFIDARE** l'incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale, all'Avv.to Alberto Savatteri del Foro di Torino, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla Legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio in Torino Via Pietro Micca n. 3;

**DI IMPEGNARE** per le motivazioni ivi espresse l'importo di € 1.474,94 (oneri e iva compresi) sul Bilancio 2021 - capitolo 01 11 1 03 0080 " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

**DI AUTORIZZARE** fin da ora il responsabile del servizio di procedere all'adozione di ulteriori e separati atti qualora l'impegno non risultasse sufficiente secondo l'andamento della causa.

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi dai presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Cammarano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*